

Le prime contestazioni dopo la firma «obbligata» da parte di Cossiga al decreto sulle nuove norme di prevenzione

Riguarda piombo, amianto, rumore, controlli medici. Vediamo come viene cambiata la tutela dei lavoratori

Così la sicurezza sul lavoro diventa una «possibilità»

Con la pubblicazione su uno dei prossimi numeri della Gazzetta Ufficiale l'Italia avrà nuove norme sulla «sicurezza» dei lavoratori. Sono contenute nel decreto che il presidente Cossiga è stato «costretto» a firmare (dopo averlo rinviato al governo) e allentano notevolmente le misure preventive su piombo, amianto, rumore. Per ora. Un bel regalo ferragostano del governo Andreotti. Vediamo cosa cambia.

ANGELO MELONE

ROMA. E così, come i facili pessimisti avevano previsto, il governo l'ha spuntata. O meglio, se si guardano bene gli attori di questa «battaglia» per modificare alcune delle leggi sulla sicurezza sul lavoro (ma quanto impegno in un paese che detiene molti primati di infortuni in Europa...), hanno vinto il presidente Andreotti ed alcuni dei suoi ministri, visto che ci sono state esplicite dislocazioni anche all'interno dell'esecutivo e che il testo del nuovo decreto emanato dal ministero del Lavoro è stato poi profondamente modificato dallo stesso consiglio dei ministri.

Una delle prossime Gazzette Ufficiali, dunque, reccherà le nuove disposizioni sulla protezione della sicurezza dei lavoratori da rischi di malattie professionali derivanti da piombo, rumore ed amianto così come vengono reinterpretate sulla base delle direttive della Comunità Economica Europea. E il nuovo decreto, composto di 59 articoli, porterà anche la controfirma del presidente della Repubblica: è stata apposta, si è saputo, nella serata di venerdì scorso, dopo che per una prima volta «si ricordava» Francesco Cossiga si era rifiu-

Qui c'è già il primo dei molti (grandi e piccoli) vizi: è il governo che deve riproporre al presidente del Consiglio, e nessuno ha avuto notizia di riunioni del consiglio dei ministri nel caldo ferragostano.

C'è poi un'altra, tutt'altro che secondaria, questione. Il governo «diceva» ha avuto una delega dal Parlamento. Ma non era (e non poteva essere) una delega in bianco. Anzi. Sia la commissione lavoro della Camera che quella del Senato, all'unanimità, avevano chiaramente raccomandato al consiglio dei ministri di ricondurre tutte le nuove norme alle leggi vigenti, e cioè alla ormai «famosa» legge 303 del 1956 che disciplina la sicurezza sul lavoro in Italia. Una delle più avanzate (ma quanto applicata?) del mondo. Vediamo invece cosa è accaduto.

«Volete sapere cosa è accaduto?», raccontava il vicepresidente del Senato Luciano Lama in una recente intervista a L'Unità. «Che il ministro Romita a nome del governo rassicurò le Camere, e poi ha fatto il peccato in barile...».

E ha cambiato le norme nel seguente modo: dove la legge prevede che i datori di lavoro applichino tutte le misure di sicurezza tecnica, il nuovo decreto stabilisce che, sotto l'aspetto del rumore e dell'amianto, vanno adottate le misure concretamente attuabili per tutelare i lavoratori. Ebbene, sembrerà una sottigliezza, ma c'è una bella differenza. E se un datore di lavoro dovesse dire che non può «concretamente» applicare dei nuovi dispositivi di sicurezza perché costano troppo, penalizzandolo la produzione, o quant'altro? Ma il governo ha fatto di più.



Senza nemmeno bisogno, in questo caso, di alcun «input» da parte della Cee ha modificato anche le norme sui controlli sanitari. Anche stavolta cambiando una «parolina», modificando il testo che gli era stato inviato dal ministero del Lavoro, e di nuovo disattendendo il mandato avuto dal Parlamento. Le commissioni di Camera e Senato avevano infatti chiesto di «disciplinare» competenze, responsabilità e requisiti professionali dei medici del lavoro. Che devono essere medici delle Usl. E, invece, sulla prossima Gazzetta Ufficiale leggeremo che possono essere «anche» dipendenti del Servizio sanitario nazionale. E

dunque possono anche essere alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. Le conseguenze sono facilmente immaginabili. E così si viola lo Statuto dei lavoratori (all'articolo 5), come nel caso delle misure di sicurezza vengono disattesi gli articoli della Costituzione 41 («l'iniziativa economica non può svolgersi a danno della sicurezza umana...») e 76 (quello che disciplina la legge delega). Su questi punti si annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale dell'associazione «Ambiente e Lavoro» che si appresta a presentare anche un nuovo disegno di legge che reca già la firma di 70 parlamentari.



Un operaio dell'Alfa Acciai di Brescia, a sinistra. Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, in basso il nuovo direttore della Salomon Brothers Warren Buffett

Scandalo Salomon Brothers I dirigenti dimissionari E il Tesoro Usa ritira la sospensione dalle aste

ROMA. Il governo statunitense ha revocato oggi, poche ore dopo averla decisa, la sospensione dalla banca d'investimenti Salomon Brothers dalla partecipazione alle aste per i titoli pubblici.

L'annullamento della precedente decisione segue l'accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione della banca, delle dimissioni dei tre massimi dirigenti (il presidente John Gutfreund, il direttore generale Thomas Strauss e il vice presidente John Meriwether), e la nomina di Warren Buffett a presidente ad interim. Il dipartimento del tesoro

aveva affermato che la sospensione dalle aste sarebbe rimasta in vigore «fino all'adozione di misure appropriate» di fronte agli acquisti irregolari di titoli pubblici da parte della Salomon e in attesa dei risultati dell'inchiesta in corso su tali transazioni.

La «Salomon Brothers» è accusata di avere effettuato operazioni clandestine di accaparramento di titoli. Il presidente John Gutfreund e il direttore generale Thomas Strauss hanno ammesso di essere stati a conoscenza delle operazioni e di averne informato il governo solo all'inizio di questo mese.



Signor direttore, il provvedimento agli Studi di Lecce ha ritenuto di dover disciplinare con una propria circolare del 20/5/1991 le assemblee sindacali in orario di lavoro. In detta circolare si stabilisce peraltro che «per esigenze organizzative all'interno della scuola, la sospensione delle lezioni deve essere estesa a tutte le classi, indipendentemente dalla partecipazione o meno di tutti i docenti a tali assemblee»; si precisa poi che «la sospensione delle lezioni in tutte le classi della scuola non comporta l'obbligo di partecipare all'assemblea per quei docenti che non intendono prendervi parte». Al contrario «il personale Ata, invece, data la diversa natura dell'attività lavorativa è esonerato dagli obblighi di servizio solo se partecipante all'assemblea e limitatamente alla durata di essa».

In base a detta circolare quindi la normativa che disciplina le assemblee sindacali in orario di lavoro potrebbe essere applicata in modo differenziato a seconda che si tratti di personale docente o non docente, (ed Ata); è legittimo un tale trattamento differenziale? **Raffaele Giordano**, Maglie (Lecce)

In verità la normativa che disciplina le assemblee sindacali in orario di lavoro nella scuola è, per molti aspetti, poco chiara e molto complessa; difatti alla normativa dei «decreti delegati» (Dpr n. 417/74 e Dpr n. 420/74) si è poi aggiunta la normativa contrattuale (Dpr n. 395/88) che però, non tenendo conto delle specificità dell'organizzazione scolastica, ha creato molte ambiguità e confusione.

La normativa dei «decreti delegati» del 1974 e del relativo Dm 26/6/1975 prevedeva per il personale della scuola un procedimento di gestione delle assemblee sindacali in orario di lavoro con efficacia erga omnes; il diritto di assemblea sindacale per dieci ore annue era difatti concepito non come diritto «pro capite», ma come diritto collettivo di tutto il personale; detta normativa difatti prevedeva per le assemblee sin-

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Rattone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore Bruno Aguilera, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Aleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nynanne Moshi, avvocato Cdl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

La normativa sulle assemblee sindacali nella scuola

risponde CORRADO MAUCERI*

dacati un procedimento volto a coinvolgere tutto il personale, ferma restando, ovviamente, la libertà di tenere assemblee sindacali unitarie o separate e la facoltà per ciascun lavoratore di partecipare o meno; la convocazione dell'assemblea comunque comportava la sospensione dell'attività lavorativa per tutti, in quanto tutti potenzialmente avevano titolo a partecipare; di conseguenza le ore destinate all'assemblea erano computate per tutti, indipendentemente dall'effettiva partecipazione o meno.

Con l'entrata in vigore della Legge quadro del pubblico impiego (n. 30/83) la disciplina delle assemblee sindacali è stata

domandata alla contrattazione sindacale. La normativa contrattuale, però, non tenendo conto delle particolari caratteristiche della scuola, costituita soprattutto dalla presenza degli alunni, pone complessi problemi applicativi.

Detta normativa contrattuale afferma difatti il principio del diritto «pro capite» delle dieci ore annue di assemblee in orario di lavoro, ma non ne precisa le modalità applicative nella scuola; l'art. 11 dell'accordo intercompartimentale (Dpr n. 395/88) si limita difatti a dettare disposizioni di carattere generale per tutto il pubblico impiego, senza considerare le spe-

cifiche esigenze della realtà scolastica. Nella scuola difatti il diritto «pro capite» a dieci ore di assemblee sindacale deve essere conciliato con la duplice esigenza sia di evitare una ripetuta e prolungata sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico sia di non lasciare gli alunni minori nella scuola senza una adeguata vigilanza.

Le soluzioni applicative possono essere le più diverse: in ogni caso però qualunque soluzione si voglia adottare, è ovvio che non può essere decisa unilateralmente dall'Amministrazione; si tratta di materia demandata dalla legge alla disciplina contrattuale, di conse-

guenza ogni disposizione applicativa (e per certi aspetti necessariamente integrativa) della normativa intercompartimentale deve essere disciplinata sulla base di accordi sindacali.

Peraltro, poiché gli accordi intercompartimentali, contrariamente a quanto da più parti affermato, hanno lo stesso valore giuridico dell'accordo di comparto e non possono quindi porre alcun vincolo giuridico agli accordi di comparto, un accordo specifico per la scuola potrebbe consentire un adeguamento dell'attuale normativa contrattuale alla specifica esigenza della scuola.

L'Amministrazione però pretende di intervenire, così come ha fatto il provvedimento agli Studi di Lecce, con disposizioni unilaterali e peraltro contraddittorie e discriminatorie. La circolare del provveditore agli Studi di Lecce è quindi illegittima, anzitutto perché le assemblee sindacali non possono essere disciplinate unilateralmente dall'Amministrazione, in secondo luogo perché le soluzioni adottate sono ingiustamente discriminatorie e contraddittorie: detta circolare infatti prevede la sospensione dell'attività didattica quando si tratta di assemblee del personale docente, indipendentemente dal numero dei docenti che vi partecipano; non prevede invece la sospensione del servizio quando si tratta di assemblee del personale non docente; la circolare però non considera l'ipotesi di una larga adesione all'assemblea del personale non docente; in tale ipotesi non pare possibile la prosecuzione del servizio che non sempre è individualizzato e come tale indipendente dalle prestazioni degli altri.

La circolare del provveditore agli Studi di Lecce elude i problemi derivanti dall'applicazione della nuova normativa contrattuale e quindi, oltre a creare ingiustificate discriminazioni, accresce le ambiguità e l'attuale stato di confusione. Il problema dell'applicazione della normativa contrattuale c'è, deve essere affrontato senza scorciole inutili, in modo corretto nell'unica sede idonea, e cioè in sede contrattuale.

*Avvocato del Sindacato nazionale Scuola-Cgil

Pubblichiamo quasi integralmente la lettera inviata da una signora della Campania al direttore dell'«Unità». Renzo Foa.

Sono una sfortunata madre di due figli di 24 e 22 anni. La figlia di 24 anni è affetta da infanzia e turbe psichiche, tanto da essere frequentemente ricoverata presso case di cura psichiatriche.

In una di queste ha subito anche violenza carnale da un altro ricoverato, che certamente malato non lo era e non lo è. Infatti il predetto, dipendente Anas ed attualmente sempre in servizio, è stato anche processato con il nuovo rito del patteggiamento e condannato a mesi 16 di reclusione con la condizionale.

Tale esito ha avuto doppio effetto negativo, in quanto ho dovuto provvedere al pagamento dell'onorario al mio avvocato difensore ed il brutto individuo se ne è tornato libero al proprio lavoro e con lui anche la clinica l'ha fatta franca, dato che quanto verificatosi è stato certamente causato dalla mancanza di sorveglianza pur percependo tali strutture sanitarie salate diarie per assistenza dalle competenti Regioni.

Sono oltre 7 anni che ho inoltrato istanza di riconoscimento per invalidità civile e fino ad oggi ancora nessun esito, perché non ho alcuna raccomandazione politica per poter ottenere la definizione della pratica.

È superfluo aggiungere che supporto spese non indifferenti per acquisto di medicinali non prescrivibili a pagamento di ticket.

Il secondo figlio di anni 22 è stato già nel 1986 operato di tumore del globo carotideo di Sx e nel 1989 è stato nuovamente operato di tumore del globo timpanico a Dx con la perdita totale del relativo udito.

Attualmente, a seguito di risonanza magnetica effettuata a pagamento perché non riconosciuta dalla Usl (prezzo pagato L. 750.000) risulta affetto da neoplasia in corrispondenza del loro-lacero posteriore e sporge nella fossa cranica.

Un ulteriore intervento comporta, a detta di valenti ed indiscussi specialisti, un rischio elevatissimo, per cui sono stata consigliata di sottoporre mio figlio a trattamento radioterapico (irradiazione stero-tassica con acceleratore lineare). Ciò che è stato fatto presso la clinica Villa Flaminia di Roma con una spesa di circa 7.000.000 di lire.

Per i figli si fanno i più grandi sacrifici! I primi due interventi sono stati effettuati presso la clinica

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

«Sono una sfortunata madre di due figli di 24 e 22 anni»

Villa dei Gerani di Napoli, tenuto conto del funzionamento poco fiducioso delle nostre strutture sanitarie pubbliche, con totale onere di diversi milioni a mio completo carico senza ottenere una lira di rimborso dalla Usl o dalla Regione, perché non avevo chiesto la preventiva autorizzazione, cosa che ignoravo.

Vorrei domandare ai nostri signori del potere che muovono a loro piacimento le leve di tutto e conoscono tutti gli appigli ed i sotterfugi, se un così grave ed urgente caso fosse capitato ad un loro congiunto come si sarebbero comportati e se pur privi di preventiva autorizzazione il rimborso l'avrebbero o non l'avrebbero ottenuto.

Il modo migliore di gestire il trattamento di fine rapporto

È uscita nelle «Guide Cref» di Roma (Centro ricerche economiche e finanziarie) una pubblicazione dal titolo «Il Tfr è mio... Consigli per l'uso del Piano di risparmio aziendale dei lavoratori dipendenti» (la sigla Tfr significa «trattamento di fine rapporto»). Gli autori sono Vincenzo Razzano e Renzo Stefanelli. Il volume di 96 pagine costa 15.000 lire.

Di seguito riportiamo il testo tratto dal «depliant» che accompagna il libro. «Fra le difficoltà di fare una legge sul risparmio previdenziale (pensioni integrative) la maggiore è questa: c'è noto come Tfr. Si costituisce con circa il 7% della retribuzione del lavoratore dipendente. Funziona nelle imprese private ma anche gli impiegati pubblici, che hanno la «buonuscita», preferirebbero il sistema Tfr.

La nuova Guida Cref (la prima tratta delle pensioni a capitalizzazione volontaria) dice

to. Sono convinta e certa di sì perché per loro si sarebbero spalancate porte e finestre. Devo solamente un imperpetuo riconoscimento ed un grazie di vero cuore al prof. Giovanni Motta di Napoli, che non solo ha rifiutato il proprio onorario ma ha anche ottenuto uno sconto consistente dalla clinica sulla degenza.

Inoltre il predetto insigne professore ha sempre seguito il mio figliuolo con grandissima professionalità, assiduità ed amore paterno senza mai percepire una lira per visite od altro. Per poter sopportare tali elevate spese ho dovuto contrarre diversi debiti, in quanto la mia famiglia vive con il solo stipendio di mio marito, guar-

Su tutto quanto sopra esposto ho inoltrato istanza raccomandata al ministro della Sanità, De Lorenzo, ma senza avere alcuna risposta in merito. I nostri politici sono com-moventi e grandi solamente dagli schermi televisivi. Comprendo benissimo l'«e-norme...» lavoro che certamente non esiste durante le campagne elettorali. Durante tali periodi hanno tutto il tempo, loro e l'e-norme, schiera di segretari ed addetti vari, di sollecitare il voto preferenziale anche con l'invio di migliaia di lettere.

Egregio Direttore, sono una madre esasperata per il destino crudele che si è accanito contro la mia famiglia, perciò voglio sperare che questa mia lettera, che è uno «sgro-scramento», possa, dietro suo interessamento, avere qualche esito positivo e sciolgere l'ardità di certi cuori, che hanno dimenticato il vero significato della parola umanità.

Se questa è l'Italia, che abbandona così i propri onesti cittadini e spende miliardi per albanesi ed altri che cittadini italiani non sono (preciso che non sono razzista ma credo e sono fermamente convinta che la patria degna di tale nome debba pensare prima ai suoi cittadini e poi agli altri) ed allora è una Italia che non riconosce, perché mancano la giustizia, l'umanità, la solidarietà e tutto si perde e sparisce nel marasmi generale

Lavoro notturno delle donne

La legge n. 903 del 9/12/1971, all'art. 5, ribadisce il divieto di adibire al lavoro le donne nei turni notturni, dalle ore 21 alle ore 6, ma consente che tale divieto venga rimosso mediante contrattazione collettiva, anche aziendale. Grazie a questa deroga in parecchie aziende il divieto è stato superato, e sono ormai molte le donne che prestano la propria attività lavorativa anche nelle ore notturne.

Tuttavia questo fatto non è stato pacificamente accettato, e non sono rari i casi in cui le lavoratrici si sono rivolte alla Magistratura per impugnare gli accordi sindacali. Con sentenza 14/5/91 il Tribunale di Matera ha deciso che l'accordo sindacale che introduce il lavoro notturno in azienda non è vincolante né per le lavoratrici non iscritte al sindacato stipulante l'accordo, né per quelle iscritte ma dissenzienti.

In precedenza il Pretore di Catania, con

sentenza 22/10/90, aveva invece ritenuto che l'accordo sindacale, mentre non è vincolante per le donne non iscritte al sindacato stipulante, lo è invece per quelle iscritte.

Poiché è sempre più frequente il caso in cui la legge afferma certi principi, ma consente alle organizzazioni sindacali di introdurre modifiche al testo normativo, e poiché gli accordi collettivi raggiunti in base a tale facoltà di deroga sono poi soggetti alle censure dei lavoratori interessati, si rende sempre più impellente rimediare i rapporti tra legge e contratto, e l'ambito di efficacia di quest'ultimo.

Si sta infatti verificando in molti casi che dietro l'apparente riconoscimento della funzione normativa del contratto, e all'apparente allargamento dell'ambito della contrattazione, e quindi del potere sindacale, si annidano fattori di disgregazione e di contrasto.

L.N.R.